

Tax News

Le lettere d'intento 2021

di Matteo Venturato – Junior Tax Consultant

Art. 8, co. 1 lettera a

Art. 12-septies del D.L. n. 34/2019

Art. 7 co. 4-bis del D.Lgs. n. 471/97

I **sogetti passivi IVA** che effettuano **operazioni con l'estero** possono essere considerati **esportatori abituali** qualora si verifichino determinate condizioni. In particolare, per ottenere lo status di esportatore abituale è necessario aver registrato nell'anno solare precedente **cessioni all'esportazione e cessioni intracomunitarie** per un **ammontare superiore al 10% del volume d'affari**.

Qualora si verifichino tali condizioni è possibile, **previa apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate acquistare beni e servizi ed importare beni nei limiti del plafond disponibile senza il pagamento dell'IVA**.

L'obiettivo è quello di evitare che l'esportatore abituale si trovi in una situazione di **cronicità del credito IVA**.

La disciplina legata allo strumento della dichiarazione di intento è **facoltativa**. L'esportatore può quindi scegliere se avvalersene oppure continuare a ricevere fatture passive in imponibilità IVA e utilizzare in compensazione l'eventuale credito IVA spettante o richiederne il rimborso.

Lo strumento con il quale l'esportatore abituale comunica la propria situazione ai fornitori è la lettera d'intento.

PROCEDURA

Gli esportatori abituali che intendono avvalersi della possibilità di effettuare acquisti o importazioni senza l'applicazione dell'IVA devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate tramite procedura telematica la **dichiarazione di intento**. L'Agenzia rilascerà un'**apposita ricevuta di avvenuta presentazione**.

Il fornitore prima di emettere la propria fattura è chiamato a verificare l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento da parte dell'esportatore all'Agenzia delle Entrate. Per effettuare questa verifica il fornitore dovrà consultare il proprio **cassetto fiscale**. In particolare la consultazione delle lettere d'intento potrà essere effettuata consultando il proprio cassetto fiscale:

- **dai fornitori**, comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni d'intento acquisite dall'Agenzia delle Entrate, mediante i servizi telematici;
- **dagli intermediari delegati dai fornitori** degli esportatori abituali.

Successivamente il fornitore per emettere la fattura senza applicare l'IVA dovrà indicare **gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento**, non è più sufficiente indicare gli estremi della lettera d'intento.

Dal 1° gennaio 2020 l'esportatore abituale, non ha più l'obbligo di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d'intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia.

Per le **fatture elettroniche** il fornitore dovrà indicare nel campo relativo alla natura dell'operazione il **codice N3.5 ("operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni d'intento")**.

Se le fatture emesse dal fornitore senza l'applicazione dell'IVA nei confronti dell'esportatore abituale sono superiori ad euro 77,47 dovrà essere applicata l'imposta **di bollo** nella misura di 2 euro.

Le.io. & Partners

Tax | Consulenza Fiscale

Qualora il fornitore effettui operazioni in regime di non imponibilità IVA senza prima aver verificato l'effettiva presentazione della lettera d'intento da parte dell'esportatore abituale sarà **soggetto a sanzioni**. Il fornitore, infatti, oltre a dover versare l'IVA subirà una sanzione che può andare dal 100% al 200% dell'imposta.